



PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N. 68 DEL 2 APRILE 2009

OGGETTO: Autorizzazione generale per impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante Norme in materia ambientale.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e in particolare la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", Titolo I "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività", in vigore dal 29.04.2006;

Considerato che ai sensi dell'art. 272, comma 2 del citato D.Lgs. n. 152/2006:

- per specifiche categorie di impianti e attività in deroga, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'Autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi 6 e 8, del medesimo decreto legislativo;
- i gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del medesimo decreto legislativo;

Rilevato che ai sensi dell'art. 272, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006:

- l'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione alla medesima e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del decreto legislativo stesso, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali la quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime e ausiliarie utilizzate;
- l'autorità competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo 272;
- per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del D.P.C.M. 21.07.1989 e del D.P.R. 25.07.1991 il primo rinnovo è effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del decreto legislativo stesso, oppure, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni del titolo I della parte quinta, entro un anno dalla stessa data;
- in tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che l'autorità competente non neghi l'adesione;
- in caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni;

Vista l'autorizzazione generale di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale Lombardia n. 27497 del 18.04.1997 e n. 2663 del 15.12.2000, che prevedeva per i gestori interessati, tra l'altro:

- la possibilità di passare dal regime dell'autorizzazione specifica a quello dell'autorizzazione generale, mediante una dichiarazione di adeguamento alle prescrizioni di uno o più degli allegati tecnici alla medesima autorizzazione generale;

- la possibilità, in caso di consumo di materie prime inferiore ad una soglia determinata nell'autorizzazione generale, di essere esonerati dalle comunicazioni di messa in esercizio e messa a regime dell'impianto e dai controlli analitici periodici;

Vista la Legge Regionale 11.12.2006, n. 24, recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare:

- l'art. 8, comma 2, ai sensi del quale la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- l'art. 30, comma 6, che fissa al 01.01.2007 la decorrenza del conferimento alle Province delle funzioni amministrative sopracitate;

Visto l'art. 8, comma 2, ultima parte, della citata Legge Regionale n. 24/2006, ove si dispone che la Giunta regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Vista, relativamente all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, la D.G.R. n. 8832 del 30.12.2008, pubblicata sul BURL - Serie Editoriale Ordinaria - n. 2 del 12.01.2009, con la quale:

- viene approvato un elenco di 35 attività "in deroga" ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (corrispondente all'elenco di cui alla Parte Quinta, Allegato IV, Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 integrato dall'individuazione di ulteriori attività, contrassegnate con le lettere ff., gg., hh. e ii.);
- vengono approvati i documenti denominati Allegato A "Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006" e Allegato B "Disposizioni generali";
- viene incaricato il competente dirigente regionale all'approvazione degli allegati tecnici relativi alle attività di cui al predetto elenco, nonché i modelli di domanda di adesione, di comunicazione di modifica e di comunicazione amministrativa;

Visto il D.D.S. n. 532 del 26.01.2009, pubblicato sul BURL 3° Suppl. Straord. al n. 5 del 06.02.2009, con il quale sono stati approvati gli allegati tecnici relativi alle attività di cui al predetto elenco nonché i modelli di domanda di adesione, di comunicazione di modifica e di comunicazione amministrativa;

Ritenuto di esplicitare, a livello provinciale, alcuni aspetti rispetto alle linee di indirizzo regionali e stabilire, in particolare:

- l'allineamento del contenuto dell'allegato tecnico n. 2, alle soglie previste nel titolo di cui al punto b) dell'elenco delle attività della D.G.R. n. 8832/2008;
- l'introduzione, nei paragrafi B e C, allegato B della D.G.R. n. 8832/2008, relativamente alla comunicazione di modifica, dell'esonero della comunicazione di messa in esercizio;

Vista, relativamente alla definizione delle spese istruttorie, la D.G.R. n. 9201 del 30.03.2009, con la quale la Regione ha proceduto all'aggiornamento del tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi alle emissioni in atmosfera abrogando contestualmente la D.G.R. n. 21204 del 24.03.2005;

Ritenuto di prevedere che i gestori di attività e impianti in deroga per cui sia stata richiesta l'autorizzazione dal 12 gennaio 2009 (data di pubblicazione delle linee guida regionali di cui alla DGR n. n. 8832/2008), siano esonerati dal pagamento della tariffa del rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale;

Considerato l'elevato numero di ditte autorizzate ex Ridotto Inquinamento Atmosferico, che dovranno presentare domanda di adesione a seguito del rinnovo dell'autorizzazione in via generale;

Ritenuta utile la definizione di un calendario, per la presentazione delle istanze di adesione alla nuova autorizzazione in via generale di impianti già autorizzati, al fine di permettere alle ditte e alla Provincia di gestire le istruttorie in modo efficiente;

Ritenuto pertanto, considerato quanto esposto in premessa, di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. al rinnovo dell'autorizzazione in via generale precedentemente rilasciata dalla Regione Lombardia con le DGR n. 27947/1997 e n. 2663/2000 e

al'adozione dell'autorizzazione generale per le nuove attività individuate nell'elenco regionale sopra citato;

Ritenuto, infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, e ciò stante l'urgenza di procedere con la suddetta autorizzazione in via generale;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal responsabile del Settore interessato circa la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Considerato che non risulta necessario acquisire il parere contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, stante che la presente deliberazione non comporta onere finanziario alcuno a carico della Provincia;

A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

- 1) di rinnovare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione generale relativamente agli impianti e alle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, elencati nei primi 31 punti di seguito indicati, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei rispettivi 31 allegati tecnici, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
 1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo massimo complessivo di solventi inferiore a 7,3 tonnellate/anno.
 2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno.
 3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno.
 4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno.
 5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno.
 6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno.
 7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili e altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.
 8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.
 9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno.
 10. Torrefazione di caffè e altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno.
 11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno.
 12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti.
 13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
 14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno.
 15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno.
 16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno.
 17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno.

18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.
 19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione.
 20. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.
 21. Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno.
 22. Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce e altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.
 23. Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno.
 24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno.
 25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno.
 26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno.
 27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno.
 28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno.
 29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1.500 tonnellate/anno.
 30. Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
 31. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.
- 2) di autorizzare in via generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, gli impianti e le attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, elencati nei punti 32, 33, 34, 35 di seguito indicati, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei rispettivi allegati tecnici, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
 32. Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.
 33. Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.
 34. Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio.
 35. Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno;
 - 3) di dare atto che la presente autorizzazione generale potrà essere successivamente integrata, a seguito dell'individuazione di nuove fattispecie di impianti e attività in deroga;
 - 4) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato **Allegato A "Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006"**;
 - 5) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato **Allegato B "Disposizioni generali"**;
 - 6) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato **Allegato C "Modelli di rinnovo e di domanda di adesione"**, da utilizzare ai fini della presentazione della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale, precisando che eventuali integrazioni e modifiche di tale modello potranno essere pubblicizzate, mediante sostituzione del modello pubblicato sul sito internet provinciale;
 - 7) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato **Allegato D "Modello di comunicazione di modifica"**, da utilizzare ai fini della comunicazione di modifica agli/impianti/attività in deroga già autorizzate, precisando che eventuali integrazioni e

modifiche di tale modello potranno essere pubblicizzate, mediante sostituzione del modello pubblicato sul sito internet provinciale;

- 8) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato **Allegato E "Modello di comunicazione amministrativa"**, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di carattere amministrativo relative alle attività di cui alla presente autorizzazione generale, precisando che eventuali integrazioni e modifiche di tale modello potranno essere pubblicizzate, mediante sostituzione del modello pubblicato sul sito internet provinciale;
- 9) di stabilire che, per il **rinnovo** dell'autorizzazione in via generale di cui al punto 1, i **termini** entro i quali i gestori di impianti/attività esistenti dovranno presentare domanda di adesione sono i seguenti:
 - A. dal 15 aprile 2009 al 15 giugno 2009: per le attività che ricadono negli allegati tecnici nn. 2, 8, 12, 14, 17, 27 e 30;
 - B. dal 1 settembre 2009 al 31 ottobre 2009: per le attività che ricadono negli allegati tecnici restanti;Qualora la domanda di rinnovo dovesse riferirsi ad allegati tecnici riconducibili a entrambe le tempistiche (A e B), la domanda dovrà essere presentata dal 15 aprile 2009 al 15 giugno 2009. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini sopra previsti, l'impianto/attività si considererà in esercizio senza autorizzazione. Farà fede esclusivamente la data di ricezione presso gli uffici provinciali.
- 10) di stabilire che, qualora per effetto del **rinnovo** dell'autorizzazione in via generale di cui al punto 1, l'impianto/attività non dovesse più rientrare nella procedura delle attività in deroga, i gestori dovranno presentare istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, entro i termini previsti al punto 9); l'esercizio dell'impianto/attività potrà proseguire fino al rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte della Provincia. In caso di mancata presentazione della domanda, l'impianto/attività si considererà in esercizio senza autorizzazione;
- 11) di stabilire che i gestori di attività e impianti in deroga per cui sia stata richiesta l'autorizzazione dal 12 gennaio 2009 siano esonerati dal versamento degli oneri di istruttoria relativa al **rinnovo** dell'adesione all'autorizzazione in via generale di cui al punto 1;
- 12) di dare atto che i termini per la presentazione delle domande di adesione all'autorizzazione in via generale, a eccezione di quanto previsto ai punti 9) e 10), decorrono dalla data di efficacia della presente deliberazione;
- 13) che il ricorso all'autorizzazione generale è possibile qualora nello stesso luogo siano esercitate esclusivamente attività in deroga di cui all'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006. Nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione ordinaria successivamente all'adesione all'autorizzazione in via generale, l'impianto/attività in deroga sarà ricompreso nell'autorizzazione in via ordinaria. Quanto sopra non si applica all'attività in deroga "saldatura di oggetti e superfici metalliche" di cui all'allegato tecnico n. 30. autorizzabile in via generale anche in caso di compresenza di impianti/attività già assentiti in via ordinaria;
- 14) di dare atto che le modalità operative e regolamentari oggetto del presente atto potranno subire modifiche o integrazioni a seguito di sopravvenute nuove disposizioni regionali o statali;
- 15) di dare atto che ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la presente autorizzazione generale ha una durata di 15 (quindici) anni, decorrenti dalla data di efficacia della presente deliberazione;
- 16) di dichiarare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

CRITERI E PROCEDURE
PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 272, COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. N. 152/2006

A. NOTE GENERALI

- 1 - La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all'installazione e all'esercizio di impianti/attività.
- 2 - La presente autorizzazione generale ha una durata di 15 anni ed è soggetta a periodico rinnovo come previsto dall'art. 272, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
- 3 - Il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso (esempio: se l'attività principale è di riparazione e verniciatura carrozzerie, si richiederà l'adesione all'Allegato Tecnico n. 2, che comprende anche attività di saldatura; qualora l'attività principale sia la saldatura dovrà essere richiesta l'adesione allo specifico Allegato Tecnico n. 30);
- 4 - In caso di più impianti/attività autorizzati in tempi diversi il gestore può unificare la cadenza temporale dei controlli dandone comunicazione preventiva alla Provincia di Como e al Dipartimento ARPA di Como;
- 5 - L'inosservanza dell'autorizzazione è sanzionata ai sensi dell'art. 279 del D.Lgs. 152/2006 e sue modifiche e integrazioni;
- 6 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia di emissioni in atmosfera.
- 7 - Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dagli artt. 269, comma 14 e 272, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e comunque dalle disposizioni normative vigenti.
- 8 - Il gestore dell'impianto o dell'attività in deroga contemplati negli allegati tecnici alla presente autorizzazione generale può comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006.

B. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Deve presentare preventiva domanda di adesione alla presente autorizzazione generale relativamente agli impianti e alle attività in deroga di cui all'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006:

- a) il gestore che intende installare un nuovo impianto o esercitare una nuova attività;
- b) il gestore che intende trasferire da un luogo ad un altro un impianto od un'attività esistente e autorizzato/a in virtù della presente autorizzazione generale;
- c) il gestore che intende continuare l'esercizio dell'impianto o dell'attività già autorizzato/a in via generale ai sensi delle D.G.R. n. 6/27497 del 18/04/1997 e D.G.R. n. 7/2663 del 15/12/2000 quale attività a ridotto inquinamento atmosferico (RIA). La domanda di adesione deve essere presentata entro i termini seguenti:
 - dal 15 aprile 2009 al 15 giugno 2009: per le attività che ricadono negli allegati tecnici nn. 2, 8, 12, 14, 17, 27 e 30;
 - dal 1 settembre 2009 al 31 ottobre 2009: per le attività che ricadono negli allegati tecnici restanti;

Qualora la domanda di rinnovo dovesse riferirsi ad allegati tecnici riconducibili a entrambe le tempistiche (A e B), la domanda dovrà essere presentata dal 15 aprile 2009 al 15 giugno 2009. Farà fede esclusivamente la data di ricezione presso gli uffici provinciali.

In caso di mancata presentazione della domanda nei termini sopra previsti, l'impianto/attività si considererà in esercizio senza autorizzazione.

Qualora l'impianto/attività non dovesse più rientrare nella procedura delle attività in deroga, i gestori dovranno presentare istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, entro i termini di cui sopra. L'esercizio

dell'impianto/attività potrà proseguire fino al rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte della Provincia.

- d) il gestore di impianto/attività esistente, precedentemente classificato come attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 (attività ad inquinamento scarsamente rilevante) del D.Lgs. 152/2006, che per incremento di produzione rientri fra le attività in deroga di cui al comma 2 dell'art. citato;
2. Il gestore può esercitare, nel medesimo luogo, due o più impianti/attività in deroga contemplati da allegati tecnici diversi, a condizione che siano rispettate le soglie di produzione e di consumo previste per ciascuna attività.
3. Può presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione generale:
- a) il gestore di un impianto o di un'attività già autorizzato/a in via ordinaria (ivi comprese le attività autorizzate ai sensi della D.G.R. 41406/99 e s.m.i. - autorizzazione in via generale per le domande presentate ex art. 12, D.P.R. n. 203/1988), qualora le attività svolte rispondano ai requisiti previsti dall'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- b) il gestore, in possesso di autorizzazione in via ordinaria, che intende esercire, nello stesso luogo, impianti e/o attività assoggettati ad autorizzazione ordinaria e i seguenti impianti e/o attività soggetti ad autorizzazione in via generale:
- attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche di cui all'allegato tecnico n. 30
4. Con riferimento alle casistiche di cui al punto 1 (lett. c, d) e punto 3 (lett. a) qualora un impianto/attività esistente non sia conforme ai requisiti degli allegati tecnici oggetto della domanda di adesione il gestore deve adeguare le proprie attività alle disposizioni di cui alla presente autorizzazione di carattere generale entro un anno dalla data di efficacia dell'autorizzazione. In tal caso il gestore deve presentare il relativo progetto di adeguamento contestualmente alla domanda di adesione.
5. La domanda di adesione va presentata compilando il modello di cui all'**Allegato C**.

C. CASI DI ESCLUSIONE

- 1 - Non è possibile aderire alla presente autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 272 e della Parte Quinta, Allegato IV, Parte I del D.Lgs. n. 152/2006:
- a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte Quinta, Allegato I, Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
- b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. n. 52/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 e R68.
- c) nel caso di impianti/attività che superino la soglia di consumo di solvente di cui alla Parte Quinta, Allegato III, Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e siano soggetti all'art. 275 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);
- d) nel caso in cui il gestore intenda esercitare, nel medesimo luogo, sia un'attività in deroga sia un'attività assoggettata ad autorizzazione ordinaria, a eccezione di quanto previsto al precedente paragrafo B, punto 3, lett. b).

D. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1 - La domanda di adesione all'autorizzazione generale, debitamente sottoscritta dal gestore, deve essere consegnata a mano o inviata, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge, alla Provincia di Como (in regola con le vigenti norme fiscali), al Comune competente per territorio e al Dipartimento ARPA di Como (in carta semplice).

- 2 - La domanda deve pervenire alla Provincia di Como, completa di quanto previsto al successivo paragrafo E, almeno 45 giorni prima della installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, ovvero del trasferimento di un impianto o di un'attività esistente. Farà fede esclusivamente la data di ricezione presso gli uffici provinciali.
- 3 - La domanda dovrà essere predisposta secondo quanto previsto al successivo paragrafo E.

E. CONTENUTO DELLA DOMANDA

- 1 - La domanda di adesione deve essere completa in ogni sua parte.
- 2 - Al suddetto fine, la domanda deve contenere i dati e le informazioni richieste nel modello di cui all'**Allegato C**, ed in particolare:
 - a) i dati relativi al gestore;
 - b) la dichiarazione, per ogni tipologia di impianto/attività, se il consumo di materie prime (ovvero la quantità prodotta o il numero di addetti) sia inferiore o pari/superiore alla "soglia massima" indicata nel relativo allegato tecnico;
 - c) la dichiarazione che l'impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte Quinta, Allegato I, Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
 - d) la dichiarazione che nell'impianto o nell'attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. n. 52/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, e ai quali sono stata assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 e R68;
 - e) la dichiarazione che l'impianto/attività impieghi solventi in quantitativo inferiore alla soglia di consumo di cui alla Parte Quinta, Allegato III, Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e che, di conseguenza, non sia soggetto all'art. 275 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);
 - f) l'impegno a comunicare tempestivamente alla Provincia di Como, al Comune competente per territorio e al Dipartimento ARPA di Como eventuali variazioni della ragione sociale e della sede legale della ditta, la cessione d'azienda, la disattivazione dell'impianto o la cessazione dell'attività, utilizzando il modello di comunicazione amministrativa di cui all'Allegato E alla presente autorizzazione generale.
- 3 - La domanda deve altresì essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Relazione tecnica, sottoscritta dal gestore, predisposta come da modello contenuto nell'allegato tecnico di riferimento, indicante:
 - tipologia delle materie prime utilizzate e relative quantità annue;
 - fasi lavorative;
 - emissioni - numerate da E1 a En - specificando per ognuna se precedentemente autorizzata;
 - la presenza di un impianto di abbattimento e, in caso affermativo, la sigla corrispondente a una delle schede di cui alla D.G.R. n. 13943 del 01/08/2003 "Migliori tecnologie disponibili" e/o successivi atti regionali in materia;
 - b) planimetria dell'insediamento, indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei macchinari/impianti a essi collegati;
 - c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non venga sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente pubblico addetto);
 - d) documentazione dalla quale si evinca che copia della domanda completa è stata presentata al Comune e al Dipartimento ARPA di Como (es. fotocopia della domanda con timbro di ricevuta dell'Ente);
 - e) attestazione del versamento degli oneri istruttori alla Provincia di Como, specificando la causale "Emissioni in atmosfera – Attività in deroga – Oneri di istruttoria";

- f) eventuale progetto di adeguamento, qualora necessario ai fini della continuazione delle attività esistenti alla data di adozione della presente autorizzazione generale (vedasi paragrafo B, punto 4).

F. PROCEDIMENTO

Il procedimento è avviato a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Provincia di Como, debitamente sottoscritta e completa degli elementi di cui al precedente paragrafo E.

1. Nel caso di domanda incompleta, la Provincia di Como, entro 30 giorni dalla presentazione, richiede al gestore le dovute integrazioni, da rendersi entro un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'automatica decadenza della domanda stessa, salva proroga.
2. In caso di presentazione di una domanda incompleta, il termine di 45 giorni, fissato dall'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 ai fini della possibilità di installare l'impianto od avviare l'attività, decorre nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
3. Il Comune interessato qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda può chiedere alla Provincia di Como con nota motivata, da trasmettere per conoscenza anche al gestore, di negare l'adesione. In tal caso l'Ente provinciale, previa eventuale sospensione del termine di 45 giorni da comunicarsi al gestore, decide in ordine al rilascio o meno dell'autorizzazione in deroga entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni. La decisione viene assunta anche valutando le controdeduzioni ed i documenti eventualmente trasmessi dal gestore stesso. Qualora con detta decisione fosse negato il rilascio dell'autorizzazione in deroga, la ditta ha facoltà di presentare domanda per l'autorizzazione in via ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006.

G. EFFICACIA DELLA DOMANDA E DECISIONI

1. L'autorizzazione assume efficacia trascorso il termine ordinario di 45 giorni dalla data di presentazione alla Provincia di Como della domanda di adesione completa, salvo quanto previsto dal successivo punto 2.
2. Nel caso di applicazione del punto 3 del precedente paragrafo F. (osservazioni da parte del Comune), l'autorizzazione assume efficacia a decorrere dalla data di ricevimento ad parte del Gestore della eventuale decisione di assenso della Provincia di Como.
3. La Provincia di Como, ai sensi dell'art. 272, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti della presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'atto di diniego deve essere trasmesso - previa, comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - entro i termini di cui al precedente punto 1.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le eventuali autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati la cui acquisizione sia prevista dalle normative vigenti in relazione agli impianti e alle attività autorizzati in base alla presente autorizzazione generale.

DISPOSIZIONI GENERALI

L'esercente dell'impianto/attività deve osservare le prescrizioni e condizioni di seguito riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di adesione all'autorizzazione generale.

A. ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

I gestori degli impianti e delle attività esistenti alla data di adozione della presente autorizzazione generale e che hanno presentato il progetto di adeguamento devono provvedere ai relativi interventi entro un anno, decorrente dalla data di efficacia della domanda di adesione presentata.

B. COMUNICAZIONI

Il gestore che intenda sottoporre l'impianto/attività autorizzato/a in virtù della presente autorizzazione generale ad una modifica, che rientri nell'ambito di applicazione del medesimo allegato tecnico, ne deve dare comunicazione, almeno 30 giorni prima della data di esecuzione, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio, utilizzando il modello di cui all'**Allegato D**.

Si precisa che per modifica deve intendersi una variazione rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica e/o nella planimetria allegata alla domanda di adesione.

In caso di comunicazione di modifica il gestore non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio. I referti analitici, qualora previsti in relazione al tipo di modifica, dovranno essere trasmessi entro 90 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento stesso alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competente per territorio.

C. CONTROLLO DELLE EMISSIONI

In ogni allegato tecnico relativo alla specifica autorizzazione generale, è definita una "soglia massima" inferiore alla quale la ditta, solo ed esclusivamente per quella tipologia di attività, è esonerata dall'esecuzione dei controlli analitici previsti. Resta, comunque, obbligatoria la comunicazione di messa in esercizio.

Qualora il consumo di materie prime (ovvero la quantità prodotta o il numero di addetti) sia pari o superiore alla suddetta "soglia massima", i controlli analitici periodici degli inquinanti sono obbligatori.

D. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Le caratteristiche minimali che devono possedere gli impianti di abbattimento, installati a presidio delle emissioni in atmosfera, sono individuate nella d.G.R. 01/08/2003 n. 13943 "Migliori Tecnologie Disponibili" e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso siano proposti impianti di abbattimento difforni o non previsti dalla d.G.R. sopraccitata, la richiesta di autorizzazione in deroga non potrà essere accolta.

C. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dagli artt. 269, commi 14 e 16 e 272, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti:
 - a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di verificarne l'efficienza;
 - a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento.Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

3.2. Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Stoccaggio

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati qualora i silos citati siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, o comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Criteri di manutenzione

5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;

5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

8. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo, comunicazione di modifica), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.

In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:

- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano identici a quelli di cui alla D.G.R. n. 2663/2000, l'esercente dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano difformi da quelli di cui alla D.G.R. n. 2663/2000, l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.

In caso di comunicazione di modifica, il gestore dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competente per territorio i referti analitici, qualora previsti in relazione al tipo di modifica, entro 90 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento.

Modalità e controllo delle emissioni

9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- 9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 16;
- 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo;
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Provincia competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

- 13.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
- 14.** L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
- 15.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

- 16.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- 16.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 16.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 16.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 16.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ (effluenti gassosi secchi) o in $\text{Nm}^3\text{T/h}$ (effluenti gassosi totali);
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg/Nm}^3\text{S}$ o in $\text{mg/Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.